

COMUNE DI POMARANCE

PROVINCIA DI PISA



**Regolamento Comunale per
l'applicazione delle sanzioni
amministrative per le violazioni alle
ordinanze ed ai regolamenti comunali**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL
27.03.2013**

IN VIGORE DAL 19.04.2013

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 4 Pagamento in misura ridotta

Articolo 5 Introito dei proventi

Articolo 6 Soggetti accertatori

Articolo 7 Rapporto all' Autorità competente

Articolo 8 Competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione

Articolo 9 Scritti difensivi ed audizione personale

Articolo 10 Ordinanza-ingiunzione e ordinanza di archiviazione

Articolo 11 Pagamento rateale

Articolo 12 Rinvio

Articolo 13 Abrogazione

Articolo 14 Entrata in vigore

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, nell' ambito della autonomia normativa attribuita ai Comuni dalle disposizioni degli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei Regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali e dei Dirigenti comunali/Direttori di Settore, ad esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'articolo 54, II comma, del medesimo Testo Unico.

La parte procedurale prevista nel presente Regolamento si applica anche a tutte le violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale Autorità competente a irrogare sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la previsione puntuale della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Rimane impregiudicata l'applicazione da parte della Autorità Giudiziaria competente, delle vigenti sanzioni penali relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

Le norme contenute nei Regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

Alle violazioni dei Regolamenti Comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni opportunamente integrate dalle norme del presente Regolamento.

In caso di contrasto tra disposizioni di legge o di regolamenti attuativi di specifiche norme di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell' articolo 7 bis del D.LGS. n. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali ed alle ordinanze Sindacali e dei Dirigenti comunali/Direttori di Settore, consiste nel pagamento di una somma di denaro

DA EURO 25,00 (euro venticinque/00) AD EURO 500,00 (euro cinquecento/00).

Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

A fronte della violazione di Regolamenti Comunali e di ordinanze Sindacali e dei Dirigenti Comunali/Direttori di Settore, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, di una somma pari ad 1/3 (un terzo) del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, degli importi di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.

Articolo 5
INTROITO DEI PROVENTI

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati dal Comune.

Articolo 6
SOGGETTI ACCERTATORI

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di Regolamenti o di Ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. n. 689/81.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune, ovvero di Enti, Aziende, Consorzi etc. concessionari di beni o servizi del Comune o per conto del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma precedente con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

I soggetti di cui al II comma devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 7
RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della L. n. 689/81 (connessione obiettiva con un reato), qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta l'ufficio, il comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all' Autorità competente:

- a) l'originale od una copia autenticata del processo verbale di accertamento;
- b) la prova delle avvenute contestazioni e/o notificazioni;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;
- d) quant'altro venga ritenuto necessario sottoporre alle valutazioni dell'ufficio competente.

Il Dirigente comunale / Direttore di Settore competente per materia viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/81 nonché a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e/o obbligato in solido. Sono fatte salve le competenze del Sindaco.

Il Direttore di Settore potrà delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Articolo 8

COMPETENZA AD EMETTERE L'ORDINANZA-INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

L' emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, di norma, al Direttore del Settore competente per materia fatta salva la competenza del Sindaco nei casi previsti dalla legge.

In ogni caso non potrà essere identificato quale Autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione il Comandante della Polizia Municipale per salvaguardare la terzietà dell'organo giudicante rispetto ai soggetti accertatori.

In tutte le ipotesi di incompatibilità o di assenza per qualsivoglia motivo del Direttore di Settore competente e, comunque, in via residuale, l'emissione dei provvedimenti in questione viene demandata al Direttore del Settore Affari Generali.

Articolo 9

SCRITTI DIFENSIVI ED AUDIZIONE PERSONALE

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto di cui al precedente articolo 7 scritti difensivi e documenti e possono altresì chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Nel caso in cui sia richiesta un'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione l'interessato non si presenti senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.

In ogni caso l'audizione potrà essere rinviata una sola volta.

Articolo 10

ORDINANZA – INGIUNZIONE O ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

L' autorità competente di cui al precedente articolo 7, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali previsti, e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo a quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2007, avente ad oggetto "Criteri atti a determinare l'entità' delle sanzioni amministrative in materia di competenza penale". nell'ambito di quanto previsto dalla legge.

Articolo 11

PAGAMENTO RATEALE

E' ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 689/81, il pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza-ingiunzione.

La relativa richiesta deve pervenire entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere, a titolo di proposta, l'indicazione del numero di rate mensili, che non puo' comunque essere superiore a dieci, e l'importo di ciascuna di esse, il quale non puo' essere inferiore ad euro 50,00 (cinquanta,00).

La richiesta di rateizzazione non troverà accoglimento in caso di esistenza di morosità relative ad altre rateizzazioni o dilazioni.

Il beneficiario decade dal pagamento rateale nel caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata.

Articolo 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/81.

Articolo 13

ABROGAZIONI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento e' espressamente abrogata ogni disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal Regolamento medesimo.

Articolo 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.